Data: 15/12/2017



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP17110

| A) Documenti si cui si basa la decisione: |
|--|
| |
| Rapporto Arbitrale del 11/12/2017 relativo all'incontro (8828) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL |
| disputatosi a Palagorà (MI) il 10/12/2017 tra Milano Rossoblu (604) e Hockey Fiemme (418). |
| |
| |
| B) Precedenti: |
| |
| |
| |
| |
| C) Decisioni: |

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **Valdifiemme Hockey Club (418)** a tavolino con il punteggio di 0-5 ai sensi dell' Art.7 C) delle N.O.F.A. - Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018, 30 e 52, n.2 del Regol. di Giustizia.

D) Motivazione:

Valdifiemme Hockey Club (418): dal rapporto arbitrale emerge che l'incontro di campionato nazionale Italian H.L. tra Hockey Milano Rossoblu e H.C. Nuovo Fiemme 97 previsto per il giorno 10.12.2017 non si è disputato a causa dell'assenza della squadra ospitata. L'arbitro ha fatto presente di essere stato informato telefonicamente dal dirigente responsabile della squadra ospite in ordine all'impossibilità di raggiungere lo stadio di Milano, a causa dell'intenso traffico.

Ciò premesso, come anche argomentato in relazione ad analoga decisione assunta nei confronti della società H.C. Merano Junior, questo Giudice Sportivo ritiene che di fronte al caso in cui una squadra non si presenti allo stadio per la disputa di un incontro, occorra che si accerti, innanzitutto, delle ragioni che hanno determinato tale assenza, al fine di stabilire se detta partita debba essere recuperata, secondo la procedura dettata dall' art. 8 delle N.O.F.A. - Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018 ovvero dichiarata persa a tavolino nei confronti della squadra assente.

Posto che se il mancato arrivo della squadra ospite è dipeso da una sua rinuncia esplicita od implicita alla disputa dell' incontro, è pacifico che non si debba dare luogo al recupero della gara, ma alla decretazione della perdita a tavolino della partita della squadra assente, restano da esaminare le situazioni in cui il mancato arrivo di una squadra allo stadio non sia stata intenzionale, ma addebitabile a fattori esterni. Tra questi ultimi occorrerà poi distinguere tra quelli assolutamente imprevedibili e quindi non imputabili alla società in difetto ed eventi che seppure, come detto, non riconducibili a volontà di quest'ultima, avrebbero potuto essere previsti e quindi evitati, con l' uso di una media diligenza. Tra i primi, a titolo esemplificativo, può certamente rientrare il grave incidente stradale che abbia interrotto per lungo tempo la viabilità, impedendo alla squadra in trasferta la prosecuzione del viaggio. Trattasi, come evidente, di un evento assolutamente imprevedibile e quindi non imputabile alla società. Tra gli eventi, invece, "evitabili", può ricomprendersi, a parere di questo Giudice Sportivo, proprio la situazione segnalata dalla società H.C. Nuovo Fiemme 97 al direttore di gara e riportata nel rapporto arbitrale, ovvero il traffico intenso sulle strade ed autostrade in via di percorrenza.

E' di tutta evidenza che la segnalata situazione di rilevante difficoltà nella viabilità non possa essere ritenuta un evento assolutamente imprevedibile agli occhi di un soggetto mediamente accorto, posto che gli intasamenti di strade ed autostrade costituiscono un fatto molto frequente e addirittura prevedibile con assoluta certezza in una giornata come quella di domenica 10 dicembre c.a., data di chiusura del cd. "Ponte dell' Immacolata". Per di più la previsione di un flusso di traffico di dimensioni eccezionali sulle principali arterie del nord Italia per le giornate correnti tra l' 8 ed il 10 dicembre è stata ripetutamente preannunciata anche dagli organi di stampa e



radiotelevisivi locali e nazionali.

Ma vi è poi un'ulteriore circostanza che evidenzia ancora maggiormente come il mancato arrivo della squadra trentina non sia scusabile ai fini disciplinari: nella stessa giornata di domenica 10.12.'17, pressappoco allo stesso orario in cui stava viaggiando la squadra trentina alla volta di Milano, nelle medesime condizioni di traffico, due altre squadre (H.C. Ora e H.C. Pergine Sapiens) partecipanti allo stesso campionato IHL, hanno raggiunto le località di Varese e Chiavenna, anch'essa zona lombarda e limitrofa di Milano, la prima in perfetto orario, la seconda con una sola ora di ritardo, riuscendo entrambe a disputare regolarmente, in serata, i rispettivi incontri che le vedevano contrapposte alle squadre di casa (N.B.: l'orario di inizio di tutte le partite della giornata era fissato da calendario all'incirca allo stesso orario, compreso tra le 18.45 e le 19.30).

E' di tutta evidenza che dette squadre, in previsione del traffico intenso, abbiano adottato qualche accorgimento (partenza anticipata, itinerari di viaggio alternativi, ecc.), rivelatosi efficace per garantire loro il raggiungimento degli stadi lombardi. Ed in tal modo esse hanno anche indirettamente fornita la prova più limpida del fatto che il problema "traffico intenso", non possa essere invocato dalla società H.C. Nuovo Fiemme 97, quale causa non imputabile del mancato arrivo allo stadio del ghiaccio di Milano.

Per le esposte ragioni, la società H.C. Nuovo Fiemme 97 va ritenuta responsabile del mancato arrivo a Milano per la disputa dell' incontro che, conseguentemente, dev' essere dichiarato perso a tavolino dalla squadra trentina con il punteggio di 5-0.

A fronte, peraltro, della oggettiva difficoltà (si badi bene non impossibilità) di organizzare diversamente la trasferta, nonché dei costi sostenuti per il viaggio comunque intrapreso, elementi che valgono a giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ai sensi dell'art. 52, n.2 del Regolamento di Giustizia, si ritiene di potere soprassedere alla comminazione della sanzione pecuniaria accessoria dell' ammenda prevista dall'art. 7C) u.c. delle N.O.F.A. Norme Comuni in vigore.

Per le medesime ragioni <u>non</u> si fa neppure luogo alla trasmissione degli atti al Procuratore Federale per la valutazione di ulteriori profili di responsabilità disciplinare, ritenuti, per quanto esposto, insussistenti. Ciò premesso, visti gli artt. 7 C) delle N.O.F.A. - Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018, 30 e 52, n.2 del Regol. di Giustizia, il Giudice Unico Sportivo

<u>sancisce</u>

la sconfitta a tavolino con il punteggio di 0-5 a carico della società H.C. Nuovo Fiemme 97.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Valdifiemme Hockey Club (418).

Il Giudice Unico Sportivo Avv. Franco Biasi

Data di stampa: 14/12/2025